

# GIURISPRUDENZA

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III**  
**12 SETTEMBRE 2022, N. 26810**

*PRES. R. FRASCA - REL. P. A.P. CONDELLO*

**Procedimento civile - Notificazione sentenza a mezzo Pec - Onere per il destinatario di dotarsi di strumenti per decodificarla o leggerla - Saturazione casella Pec - Impedimento imputabile al difensore - No concessione nuovi termini - Salvo allegazione e prova caso fortuito - Avviso di mancata consegna - Possibilità per il destinatario di prendere cognizione degli estremi della comunicazione - Art. 16, comma 4, d.m. n. 44/2011 - Pubblicazione nel portale dei servizi telematici di apposito avviso di deposito dell'atto in cancelleria**

*“La notifica a mezzo Pec della l. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, di un atto del processo ad un legale implica l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto”.*

*“Con specifico riferimento alla ipotesi di saturazione della casella Pec, è stato escluso che essa configuri un impedimento non imputabile al difensore. Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di Pec al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali”.*

*“In caso di mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell’venuto deposito. Infatti, ai sensi del d.m. n. 44 del 2011, art. 16, comma 4, “nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (...) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori”.*

## DIRITTO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione si deduce la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1571, 1575, 1578 e 1256 c.c., nonché “l’omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Segnatamente, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non provata la responsabilità della B., pur a fronte della prova documentale della sussistenza dei vizi dell’immobile in data antecedente alla stipula del contratto di locazione, e ribadisce che la locatrice l’aveva indotta in errore garantendo che l’immobile si trovava in ottime condizioni e che era esente da pericolo di crollo, pur essendo a conoscenza che l’immobile locato fosse affetto da vizi gravi che ne impedivano l’utilizzo, presentando il costone retrostante, di natura argillosa, già a far data dal 2010, fenomeni di colamento gravitativo con grave rischio di crollo sull’immobile condotto in locazione.

Rimarca, in particolare, la ricorrente, a comprova che la B. fosse a conoscenza dello stato di pericolo dell’immobile locato, che:

- a) nei primi mesi del 2011, ossia prima della stipula del contratto di locazione, avvenuta in data 31 maggio 2011, si erano verificati consistenti smottamenti e caduta di abbondante terriccio sull’edificio ove era ubicato l’immobile locato;
- b) in data 17 marzo 2011 era stata convocata una assemblea condominiale - alla quale aveva partecipato il fratello della B., su delega di quest’ultima - avente come ordine del giorno la “nomina di legale a tutela per danno temuto a causa dello smottamento verificatosi nel terreno lato nord dell’edi-

ficio”; nel corso dell’assemblea l’amministratore aveva comunicato di avere ricevuto in data 9 marzo 2011 l’ordinanza del Sindaco di Agrigento, datata 7 marzo 2011, con cui si inibiva l’utilizzo degli spazi condominiali retrostanti l’immobile ed in quella stessa sede era stata istituita una commissione composta da alcuni condomini, tra i quali B.G., fratello della controricorrente, al fine di affiancare l’amministratore del Condominio per la risoluzione del problema;

c) il Condominio, in data 11 marzo 2011, aveva inviato atto di costituzione in mora a diversi enti e, in data 20 marzo 2011, al Comune e a Girgenti Acque, rappresentando che vi era grave pericolo sull’immobile a causa degli “smottamenti nel costone (*omissis*) e retrostante edificio (*omissis*)”;

d) il Comune di Agrigento aveva inviato al Condominio (*omissis*) una nota datata 14 giugno 2012, nella quale si faceva riferimento ad una ordinanza sindacale n. 52/2011 in cui si prescriveva all’amministratore dell’edificio e, quindi, ai proprietari degli immobili, di inibire l’utilizzo degli spazi condominiali retrostanti l’edificio fino ad avvenuta eliminazione del pericolo;

e) il Condominio (*omissis*) in precedenza aveva inviato al Comune di Agrigento una missiva chiedendo di revocare l’ordinanza sindacale n. 52/2011, che era stata riscontrata dal Comune con nota del 27 marzo 2012, con cui era stato comunicato che l’ordinanza non poteva essere revocata in quanto il pericolo era imminente e sussistente.

Ad avviso della ricorrente, pertanto, già dal mese di (*omissis*) la B. era a conoscenza dei vizi da cui era affetto l’immobile, ma, nonostante ciò, pur non essendo stati effettuati i lavori di messa in sicurezza dell’immobile, lo aveva concesso in locazione, omettendo di comunicare alla conduttrice il grave stato di pericolo.

A seguito della stipula del contratto di locazione - soggiunge la ricorrente - aveva effettuato ingenti investimenti, sostenendo elevati costi per l’acquisto di attrezzature, arredamenti e per interventi di manutenzione edilizia, aveva inoltre assunto dipendenti e proceduto all’acquisto di un vasto assortimento di merce; il fatto verificatosi in data (*omissis*) aveva comportato una improvvisa interruzione dell’attività commerciale, dato che l’Autorità pubblica aveva disposto l’evacuazione dell’intero condominio, con conseguente impossibilità di utilizzare l’immobile locato che era crollato. Erra, pertanto, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata laddove afferma che non vi era prova che il vizio fosse esistente al momento della stipula del contratto e che l’evento verificatosi nel (*omissis*) non fosse strettamente collegato agli eventi verificatisi nel (*omissis*), essendo al contrario la B. incorsa in grave inadempimento contrattuale, a nulla valendo che l’evento dannoso si fosse verificato a distanza di tre anni dalla stipula del contratto. Dalle stesse argomentazioni esposte dalla Corte di appello, prosegue la ricorrente, si evince che

la causa del crollo del costone roccioso era da ascrivere alla formazione della frattura del terreno di fondazione calcarenitico al piede del muro di sostegno e la stessa consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Agrigento aveva chiarito che gli eventi erano iniziati nel (*omissis*) e poi terminati nel (*omissis*) quando si era verificato l'evento dannoso.

La ricorrente sottolinea, quindi, che la locatrice avrebbe violato i canoni di buona fede e correttezza, avendo l'obbligo di mantenere il bene locato in buone condizioni di utilizzo, e addebita alla Corte d'appello di avere erroneamente affermato che si fosse formato il giudicato interno sulla dichiarata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, posto che in appello aveva insistito nel sostenere che si era in presenza di una risoluzione contrattuale per inadempimento, contestando dunque la impossibilità sopravvenuta; in ogni caso, l'impossibilità sopravvenuta, seppure sussistente, era addebitabile a colpa della locatrice che era a conoscenza dell'evento che aveva reso impossibile la prestazione ed era pertanto tenuta al risarcimento del danno. In ogni caso, secondo la ricorrente, la sentenza gravata sarebbe censurabile per avere trascurato di valutare fatti storici decisivi, quali le delibere condominiali, le ordinanze del Comune di Agrigento e la consulenza disposta dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

2. Con il secondo motivo d'impugnazione si deduce nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c.

La ricorrente, partendo dalla premessa che si verte in ipotesi di inadempimento contrattuale per grave responsabilità della locatrice, sostiene che quest'ultima era tenuta al risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante, di cui era stata fornita piena prova mediante la documentazione prodotta.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, B.F. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., artt. 645,647 e 653 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost.

Precisa che nel giudizio di appello aveva dedotto che le domande proposte dalla l. erano inammissibili, poiché l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto per il pagamento dei canoni era stata dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato, di cui era stata depositata copia. La Corte d'appello aveva ritenuto che la l. con l'instaurazione del giudizio di risarcimento dei danni non avesse frazionato la domanda, ma tale statuizione, ad avviso della controricorrente, non teneva conto degli effetti del giudicato che si era formato nel giudizio sulla debenza dei canoni, che copriva il dedotto ed il deducibile, precludendo l'esame delle domande proposte dalla

l. che erano basate su fatti costitutivi incompatibili con l'accertamento passato in giudicato.

4. In controricorso la B., in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente proposto dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta presso la cancelleria della Corte d'appello in data 22 gennaio 2019. Ha spiegato che in data 18 gennaio 2019, pur avendo tentato la notifica della sentenza d'appello alle caselle Pec dei difensori della odierna ricorrente, questa non è andata a buon fine: la notifica all'avv. Sgarito non è stata consegnata per "casella piena", mentre quella all'avv. Triolo non si è perfezionata per "errore tecnico presso il gestore ricevente". Considerato che la l. non aveva eletto domicilio nel circondario in cui aveva sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si era svolto il giudizio d'appello, bensì presso lo studio dei suoi difensori, sito in (*omissis*), in data 22 gennaio 2019 aveva eseguito la notifica presso la cancelleria della Corte d'appello di Palermo, ai sensi del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 e d.l. n. 179 del 2012, art. 16-*sexies*, posto che la notifica a mezzo Pec aveva avuto esito negativo per cause imputabili ai destinatari delle caselle di posta elettronica.

#### 4.1 L'eccezione è fondata.

- 4.2 Occorre osservare che il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-*sexies*, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 - articolo rubricato "Domicilio digitale" e introdotto dal d.l. n. 90 del 2014, art. 52, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 -prevede testualmente: "Salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-*bis*, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia". Tale disposizione normativa, nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo Pec risultante dagli elenchi INI Pec di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-*bis* (Codice dell'amministrazione digitale), ovvero presso il Re.G.Ind.E, di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo p.e.c., per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione.

La prescrizione del d.l. n. 179 del 2012, art. 16-*sexies*, prescinde dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo Pec del difensore, stante l'obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell'ordine di inserirlo sia nel registro INI Pec, che nel Re.G.Ind.E. La norma in esame, dunque, depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia non consente, pertanto, la notificazione dell'atto in cancelleria, ma la impone pur sempre e necessariamente alla Pec del difensore domiciliatario, salvo l'impossibilità per causa al medesimo imputabile, e, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche il r.d. n. 37 del 1934, art. 82, che, stante l'obbligo di notificazione tramite Pec presso gli elenchi/registri normativamente indicati, può assumere rilievo unicamente in caso di mancata notificazione via Pec per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria (Cass., sez. 3, 11/07/2017, n. 17048; Cass., sez. 3, 08/06/2018, n. 14914; Cass., sez. 6-2, 23/05/2019, n. 14140; Cass., sez. L, 20/05/2019, n. 13532; Cass., sez. 3, 29/01/2020, n. 1982; Cass., sez. 6-3, 11/02/2020, n. 3164; Cass., sez. 1, 03/02/2021, n. 2460).

Da quanto esposto discende che, nel caso di specie, essendo il d.l. n. 179 del 2012, art. 16-*sexies*, entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trovando esso immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio del *tempus regit actum* (Cass., sez. 3, 18/07/2013, n. 17570; Cass., sez. 1, 24/03/2016, n. 5925; Cass., sez. 6-5, 20/01/2017, n. 1635; Cass., sez. 6-3, 14/12/2017, n. 30139), la notificazione della sentenza di appello a L.G. avrebbe dovuto essere effettuata presso l'indirizzo Pec dei difensori della stessa risultante dagli elenchi/registri indicati dall'art. 16-*sexies* citato e, soltanto ove impossibile per causa imputabile a detti difensori, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pendeva la lite

- 4.3 Come emerge dagli atti, il difensore della B. ha effettuato la notificazione della sentenza d'appello nei confronti dei difensori della odierna ricorrente a mezzo p.e.c., ma il sistema ha generato un avviso di mancata consegna, segnalando, con riguardo all'avv. Carla Sgarito, che la casella risultava "piena" e, quanto all'avv. Triolo, che "presso il gestore ricevente si era verificato un errore tecnico che impediva la consegna".
- 4.4 La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la notifica a mezzo Pec della l. n. 53 del 1994, ex art. 3-*bis*, di un atto del processo ad un legale implica l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante

essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione (Cass., sez. 6-3, 25/9/2017 n. 22320).

**4.5** In particolare, con specifico riferimento alla ipotesi di saturazione della casella Pec, è stato escluso che essa configuri un impedimento non imputabile al difensore (Cass., sez. 6-1, 12/11/2018 n. 28864, in motivazione; Cass., sez. 1, 20/05/2019, n. 13532; Cass., sez. 3, 09/01/2020, n. 3164; Cass., sez. 3, 20/12/2021, n. 40758). Tale affermazione si pone in continuità con precedenti pronunzie di questa Corte che hanno sottolineato come, una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di Pec al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali (Cass., sez. L, 02/07/2014 n. 15070; Cass., sez. L, 20/05/2019, n. 13532).

**4.6** Va, peraltro, evidenziato, come precisato da Cass., sez. 6-5, 18/02/2020, n. 3965, che, in caso di mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito. Infatti, ai sensi del d.m. n. 44 del 2011, art. 16, comma 4, "nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (...) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori".

- 4.7 Per completezza espositiva il Collegio deve pure rilevare che, secondo alcune pronunce di questa Corte (Cass., sez. 5, 20/07/2018, n. 19397; Cass., sez. L, 30/12/2019, n. 34736; Cass., sez. 6-3, 26/05/2021, n. 14446; Cass., sez. 3, 20/12/2021, n. 40758), il mancato perfezionamento della notifica telematica effettuata dall'avvocato per non avere il destinatario reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella Pec impone alla parte notificante di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 c.p.c. e segg., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, u.p., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo Pec dal difensore si perfeziona al momento della generazione di avvenuta consegna. Secondo altro orientamento (Cass., sez. 6-3, 11/02/2020, n. 3164), "la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella Pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi".
- 4.8 Nella fattispecie in esame si può, tuttavia, prescindere da ogni valutazione sulla questione prospettata dalle pronunce sopra richiamate. E ciò in quanto, a fronte del mancato perfezionamento della notifica all'avv. Sgarito a causa del riempimento della casella p.e.c., e dunque per una ragione non imputabile al notificante, ma piuttosto addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi (Cass., sez. L, 20/05/2019, n. 13532), il difensore della B. ha comunque proceduto (anche in un tempo adeguatamente contenuto, in conformità ai principi espressi da Cass., sez. U., 15/07/2016, n. 14594) alla notificazione della sentenza d'appello mediante deposito dell'atto presso la cancelleria della Corte di appello presso la quale pendeva la lite, considerato che entrambi i difensori della odierna ricorrente erano domiciliati extra discriptum, cosicché da tale momento è sicuramente iniziato a decorrere il termine breve *ex art.* 325 c.p.c., per la impugnazione della sentenza d'appello. Resta, peraltro, del tutto irrilevante che la notificazione telematica della sentenza di appello eseguita nei confronti dell'altro difensore della l., avv. Triolo, non sia stata consegnata a causa di un errore tecnico imputabile al gestore, e non al titolare della casella di posta elettronica, posto che la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte

è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c. (Cass., sez. 1, 31/08/2017, n. 20625; Cass., sez. 6-3, 27/05/2011, n. 11744; Cass., sez. 2, 31/05/2006, n. 12963).

Ne deriva che il ricorso per cassazione, notificato in data 28 giugno 2019, è stato tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 325 c.p.c., avvenuta presso la cancelleria della Corte d'appello in data 22 gennaio 2019.

5. In ogni caso, il primo motivo del ricorso non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.

Con tale doglianza, in realtà, non si denuncia la violazione delle norme di diritto invocate, ma si sollecita la rivalutazione della *quaestio facti* mediante la reiterazione di deduzioni difensive già svolte e mediante il richiamo a circostanze di fatto già sottoposte all'esame dei giudici di merito e da questi già adeguatamente valutate.

In sostanza, la ricorrente muove una contestazione alla motivazione resa dai giudici di appello, non consentita dall'attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra l'altro invocato non già secondo il paradigma dell'omesso esame, ma secondo il paradigma della omessa valutazione e, comunque, senza rispettare, quanto alle emergenze fattuali richiamate, i criteri di deduzione fissati da Cass., sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 7 aprile 2014, ossia senza specificare se e dove le circostanze di fatto di cui si denuncia l'omesso esame siano state oggetto di deduzione in giudizio.

Occorre, invero, ribadire che, dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in l. n. 134 del 2012, applicabile *ratione temporis*, non trova più accesso al sindacato di legittimità di questa Corte il vizio di mera insufficienza ed incompletezza dell'impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze istruttorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una *regula iuris* che, prendendo le mosse da una determinata premessa, conduca ad una determinata conseguenza (in diritto) idonea a giustificare il *decisum*.

Rimangono, pertanto, estranei al perimetro del vizio di legittimità *ex art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 5, la contestazione volta a criticare, come nel caso in esame, il convincimento che il giudice si è formato *ex art. 116 c.p.c.*, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando il conseguente giudizio di prevalenza (Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892), come pure asseriti errori attinenti alla preminente rilevanza attribuita a talune "questioni" o alle stesse argomentazioni nelle quali si estrinseca l'esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove, restando precluso nel giudizio di cassazione l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori.

Quanto ai denunciati vizi di violazione di legge, le doglianze prospettate dalla ricorrente non sono riconducibili nell'ambito della previsione normativa dettata dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché si risolvono nella denuncia di violazione di disposizioni normative sulla base di una errata ricognizione della fattispecie concreta, laddove, invece, tale vizio consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, o ancora nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass., sez. 1, 5/02/2019, n. 3340; Cass., sez. 1, 14/01/2019, n. 640; Cass., sez. 5, 25/09/2019, n. 23851). Viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

6. Il secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato le norme che regolano la quantificazione del danno, resta assorbito, in quanto presuppone l'accoglimento nell'an della domanda di risarcimento dei danni.
7. Il ricorso incidentale condizionato, in ragione dell'inammissibilità del ricorso principale, resta parimenti assorbito.  
Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO  
28 OTTOBRE 2022 N. 32020**

PRES. A. MANNA - REL. D. CAVALLARI

**Diritto alla salute - Rilievo costituzionale - Straining - Condizioni lavorative stressogene - Processi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale - Prova per presunzioni - Diversità mobbing - No intento persecutorio - Applicazione art. 2087 c.c. - Obbligo datore di lavoro astensione condotte relative a condizioni lavorative stressogene**

*“Il c.d. straining è ravvisabile quando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative “stressogene” e non ove la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda”.*

*“Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative “stressogene” (c.d. straining) e, a tal fine, il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno”.*

**DIRITTO****MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione della sentenza o la sua apparenza od incomprensibilità, nonché la falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNLL in relazione all'illegittima revoca dell'incarico apicale.

La doglianza è infondata.

La corte territoriale ha motivato la sua decisione, chiarendo che il rigetto dell'appello si fondava sulle seguenti circostanze:

- la stessa ricorrente aveva ammesso che la revoca del suo incarico era conseguita ad una riorganizzazione dell'ente e dei relativi responsabili;
- la revoca in esame era legittima;

- la richiesta risarcitoria si fondava sulla prospettazione di una fattispecie riconducibile ad un'ipotesi di mobbing, ma non era stata né allegata né provata la sussistenza di un intento persecutorio nei suoi confronti;
- il danno alla salute, dignità e personalità della ricorrente non era stato né allegato né provato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'apparenza e l'incomprensibilità della motivazione in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che dalle stesse modalità con le quali era avvenuta la riorganizzazione si evinceva l'esistenza di un'ipotesi di mobbing e, comunque, avrebbe errato nell'affermare che la domanda relativa al mobbing si fondasse sull'illegittimità della revoca.

Ricorrerebbe, altresì, l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

In particolare, la Corte d'appello di Catanzaro non avrebbe considerato che, in esito alla citata riorganizzazione interna, la responsabilità del settore I e II sarebbe rimasta ad un apicale interno, mentre lo stesso non sarebbe avvenuto quanto al settore V, divenuto settore III, al quale essa era preposta.

Inoltre, non sarebbero state esaminate le deposizioni dei testi P., C., S. e Ce. La Corte territoriale avrebbe ignorato che l'ente locale l'avrebbe sottoposta ad una lenta erosione del suo mansionario, con attribuzione di incarichi non equivalenti, e che le sarebbero stati rivolti epiteti ingiuriosi.

La prova degli elementi costitutivi del mobbing sarebbe stata ricavabile, quindi, oltre che dalle deposizioni dei testi, anche applicando il ragionamento presuntivo, dovendosi tenere conto, peraltro, che essa ricorrente, nel 2011, con il cambiamento della dirigenza politica del Comune di Fuscaldo, aveva riottenuto le funzioni in precedenza svolte.

La Corte territoriale, infine, avrebbe omesso di vagliare tutta una serie di circostanze da lei dedotte (cfr. pagine 19-21 del ricorso).

La doglianza va respinta.

In ordine al vizio motivazionale, si richiama quanto esposto con riferimento al primo motivo di ricorso.

Inoltre, per ciò che concerne il mancato utilizzo del ragionamento presuntivo, si osserva che, in tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., Sez. 6-1, n. 5279 del 26 febbraio 2020). Nella specie, invece, la ricorrente prospetta proprio siffatto "convincimento diverso", chiedendo, in pratica, a questa Suprema Corte una nuova valutazione di merito di circostanze di fatto che le è preclusa.

Si sottolinea, poi, che il contenuto delle deposizioni dei testi menzionati nel ricorso non è stato neppure riportato, rendendo impossibile qualsiasi considerazione relativamente alla sua decisività.

Occorre pure tenere conto che, nel caso in questione, ricorre un'ipotesi di c.d. doppia conforme per stessa ammissione della ricorrente.

Peraltro, nell'ipotesi di c.d. doppia conforme, prevista dall'art. 348 *ter* c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal d.l. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016).

Ne deriva che, nella presente controversia, non sono ammissibili tutte le contestazioni concernente il mancato esame di fatti asseritamente decisivi da parte del giudice di appello.

3. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione di norme di diritto per quel che riguarda la pretesa dicotomia tra domanda di mobbing o demansionamento, in particolare degli artt. 2087 e 2103 c.c., nonché motivazione apparente ed omesso esame di fatti per mancato riconoscimento del danno da straining.

Infatti, la corte territoriale avrebbe dovuto comunque riconoscere, pur negando la ricorrenza di un'ipotesi di mobbing, la sussistenza di una condotta di sostanziale esautoramento di essa ricorrente dalle sue mansioni.

In pratica, sarebbe stato onere del giudice di appello, esclusa la presenza di un intento persecutorio, valutare se, in base agli elementi dedotti, altre circostanze consentissero di risalire in via presuntiva al fatto ignoto della presenza di un più tenue danno, come quello dipeso dallo straining.

Innanzitutto, si rileva che non possono trovare accoglimento, per le ragioni già esposte quanto ai primi due motivi di ricorso, le doglianze attinenti all'apparenza della motivazione ed all'omesso esame dei fatti.

Per ciò che concerne lo straining, indubbiamente, ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (c.d. straining) e, a tal fine, il giu-

dice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (Cass., Sez. L, n. 3291 del 19 febbraio 2016).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ammette che il fenomeno dello straining, costituendo una forma attenuata di mobbing, cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, possa essere prospettato solo in appello se, nel ricorso di primo grado, gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati come mobbing, in quanto non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute (Cass., Sez. L, n. 18164 del 10 luglio 2018).

Pertanto, in astratto la corte territoriale avrebbe potuto accertare il verificarsi dello straining in luogo del mobbing.

Nella specie, però, la ricorrente non considera che tale riqualificazione della domanda non sarebbe stata possibile perché la Corte d'appello di Catanzaro, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'intento persecutorio, ha escluso anche l'illegittimità delle condotte che, secondo la prospettazione di M.V., avrebbero integrato l'elemento oggettivo dell'illecito contestato.

Inoltre, si evidenzia che, per la giurisprudenza di legittimità, il c.d. straining è ravvisabile quando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene" e non ove la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda (Cass., Sez. L, n. 2676 del 4 febbraio 2021).

Infine, deve sottolinearsi che il giudice di secondo grado ha rigettato l'appello anche per difetto di allegazione e prova dei danni lamentati (alla salute, dignità e personalità) e tale statuizione inevitabilmente rendeva impossibile ed inutile la valutazione dell'esistenza di un caso di straining piuttosto che di mobbing.

4. Con il quarto motivo la ricorrente contesta l'apparenza e l'apoditticità della motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio sotto il profilo dell'insussistenza della lesione all'immagine professionale, alla dignità personale e alla vita di relazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 191 c.p.c.

In concreto, la corte territoriale avrebbe omesso di valutare nel loro complesso tutti gli elementi probatori forniti dalla ricorrente a proprio sostegno, così errando nell'escludere l'esistenza di un comportamento vessatorio dell'ente locale.

Inoltre, i fatti di causa sarebbero stati valutati singolarmente e non insieme e gli uni per mezzo degli altri.

Viene censurata, infine, anche la mancata ammissione di una Ctu.

La doglianza va respinta.

In ordine alle questioni inerenti alla motivazione ed all'omesso esame di fatti decisivi, si richiamano le ragioni che hanno condotto al rigetto dei precedenti motivi, soprattutto quelle concernenti l'avvenuta esplicazione, ad opera della corte territoriale, dell'iter logico seguito per il rigetto dell'appello e la c.d. doppia conforme.

L'esame della contestazione che investe la valutazione non nel loro insieme dei fatti di causa finisce, poi, con il proporre una diversa valutazione di merito di tali fatti, è preclusa a questa Suprema Corte.

Infine, si sottolinea che non è contestabile, in sede di legittimità, la mancata ammissione, nei gradi precedenti, di una Ctu.

Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., Sez. 6-1, n. 326 del 13 gennaio 2020).

5. In conclusione, il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese di lite, in ragione della condotta processuale di controparte.

Sussistono le condizioni richieste dal d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, per dichiarare l'obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE IV  
10 NOVEMBRE 2022 n. 33108**

*PRES. A. PIERGIOVANNI - REL. V. PICCONE*

**Procedura civile - Rito del lavoro - Omessa indicazione dei documenti nell'atto di costituzione in giudizio - Mancato contestuale deposito - Decadenza del diritto alla produzione - Ammissione esercizio potere istruttorio officioso ex art. 421 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, c.p.c.**

*“Nelle controversie di lavoro - e soltanto in queste per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto - la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze e potendo financo disporre d'ufficio “in qualsiasi momento” l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi”.*

*“Per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all'ammissione della prova, i commi 1 e 2 dell'art. 421 c.p.c. sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima esigenza volta a temperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza e nell'assistenza sociale”.*

**DIRITTO****CONSIDERATO**

che:

- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 416, comma 3 e art. 437, comma 2, allegandosi l'erronea ammissione delle copie fotostatiche degli assegni in quanto avvenuta dopo l'iscrizione dell'opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo;
- con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 421, comma e art. 437, per non aver la Corte pronunciato sul dedotto difetto di motivazione, nella decisione di primo grado, circa l'utilizzazione dei poteri officiosi da parte del giudice;
- i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono infondati;

- giova premettere che nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 26597 del 2020)
- nella specie, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio (ovvero, nella memoria difensiva depositata dall'attore rispetto alla domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti) e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, ma la stessa può essere superata per effetto dell'esercizio, in presenza di condizioni idonee a giustificarlo, del potere istruttorio officioso previsto dall'art. 421 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, che pongono un temperamento al principio dispositivo, sostenuto dall'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (sul punto, Cass. n. 12902 del 2015);
- è, infatti, da rimarcarsi che nelle controversie di lavoro - e soltanto in queste per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze (cfr. Cass. n. 12573 del 2020, Cass. n. 1 995 del 2016; Cass. n. 12210 del 2014) e potendo financo disporre d'ufficio "in qualsiasi momento" l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353);
- invero, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all'ammissione della prova, dell'art. 421 c.p.c., comma 1 ed il comma 2, sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima esigenza volta a temperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza e nell'assistenza sociale (fra le tante, Cass., n. 18410 del 2013; Cass. n. 13353 del 2012);

nelle specie, la Corte d'appello, con ampia ed argomentata motivazione, ha dato conto della necessità di intervento mediante utilizzo dei poteri istruttori da parte del giudice di primo grado trattandosi di assegni, indicati sin dal ricorso in opposizione, non risultando i documenti nella disponibilità materiale del datore di lavoro il quale, quindi, ha dovuto farne richiesta al traente ed ha indicato l'indispensabilità di essi anche in considerazione della contestazione della lavoratrice;

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;

nulla per le spese attese la mancata costituzione dell'intimata.

Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*, se dovuto.

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE UNITE CIVILI 25 NOVEMBRE 2021 n. 36596**

*PRIMO PRES. F.F. P. CURZIO - PRES. DI SEZIONE C. DE CHIARA - REL. A. M. PERRINO*

**Riscossione entrate pubbliche - Art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602/1973 - No impugnazione dell'estratto di ruolo - Impugnazione estratto di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata solo in ipotesi tassativamente previste - Applicazione norma anche ai crediti contributivi e previdenziali - Individuazione interesse ad agire - Allegazione e prova interesse anche in sede di legittimità - Applicazione ai processi pendenti**

*“Con d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando d.p.r. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, il legislatore ha stabilito non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.*

*“La detta norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del d.lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta la l. n. 689 del 1981 art.*

27 e d.lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette”.

*“Con la norma in questione, il legislatore stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, plasma l’interesse ad agire. Questa condizione dell’azione ha natura dinamica e può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini. L’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità”*

*“In tema di riscossione a mezzo ruolo, il d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando d.p.r. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.*

## DIRITTO

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione sottoposta dalla sezione tributaria concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.

Su questa possibilità ha inciso d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, come convertito, che ha limitato l’accesso alla tutela immediata, configurata, invece, da queste sezioni unite (con la sentenza n. 19704/15) come alternativa, e rimessa alla facoltà della parte, rispetto a quella differita prevista dal d.lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma 3, ultima parte. V’è quindi da stabilire se la nuova norma si applichi ai giudizi pendenti e se vada esente dai dubbi di legittimità costituzionale che si potrebbero prospettare secondo la Procura generale e la stessa ordinanza interlocutoria.

- 1.1 Il tema è evocato dal secondo motivo di ricorso, col quale l’agente per la riscossione lamenta la violazione del d.lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma 1, evidenziando che l’estratto di ruolo è mero atto interno dell’amministrazione finanziaria, di modo che i vizi che lo concernono possono essere

- fatti valere soltanto con l'impugnazione di un atto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento, in cui esso è trasfuso. In mancanza della notificazione di un tale atto, non sussisterebbe in capo al contribuente un interesse concreto e attuale *ex art. 100 c.p.c.* a proporre un giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, perché non è ammissibile richiedere l'accertamento negativo del credito tributario.
2. Il motivo è, tuttavia, inammissibile perché non è congruente con la materia giustiziabile definita dalla sentenza impugnata, calibrata sull'iscrizione ipotecaria relativa al debito tributario oggetto delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo.
  - 2.1 Non si discute, quindi, dell'impugnazione immediata degli atti emergenti dall'estratto di ruolo, ma, per quest'aspetto, di un'impugnazione recuperatoria: il contribuente, impugnando l'iscrizione ipotecaria e gli atti in base ai quali essa è avvenuta, ha contestato anche il debito tributario che ne è a fondamento (in termini, con riguardo a iscrizione ipotecaria relativa a un debito per sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni di norme del codice della strada, vedi Cass. n. 20489/18).
  3. Ne' a diverse conclusioni è possibile pervenire in base al primo motivo di ricorso, col quale l'agente per la riscossione lamenta l'illogicità e l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, là dove il giudice d'appello avrebbe, tra l'altro, trascurato di esaminare sei cartelle di pagamento, che si assumevano non notificate, diverse da quelle sottese all'iscrizione ipotecaria e impugunate insieme con questa. Il motivo è difatti carente di specificità, in quanto con esso ci si limita a dedurre genericamente che "si era dimostrato documentalmente che gli estratti di ruolo impugnati erano di due categorie, 6 erano relativi a cartelle di pagamento che si assumeva non essere state notificate e quindi impugnati di per sé come semplici estratto di ruolo; 26 invece erano relativi ad altrettante cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria in uno ad essa impugunate"; e ciò sebbene di tale dimostrazione documentale non vi sia traccia nell'enumerazione delle ragioni poste a fondamento delle difese di primo e di secondo grado e indicate nella narrativa del ricorso, e benché il giudice di primo grado avesse rimarcato la genericità delle difese svolte dall'agente per la riscossione, proprio per mancanza di adeguata documentazione del contenuto delle cartelle. In relazione a questo profilo la censura è dunque inammissibile.
  - 3.1 Risulta quindi irrilevante la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere avanzata in memoria dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale ha rappresentato che alcune cartelle, ivi enumerate,

sono da ritenere annullate in base rispettivamente al d.l. n. 119 del 2018 art. 4, comma 1, come convertito, e al d.l. n. 41 del 2021 art. 4, comma 4, come convertito. Non emerge difatti che l'annullamento delle cartelle in questione abbia condotto alla riduzione dell'iscrizione ipotecaria, che è l'atto lesivo dell'interesse materiale dedotto in giudizio (v. Cass. n. 5098/22); e, coerentemente, il contribuente, in sede di discussione, non ha convenuto con l'Agenzia che sia stato anche parzialmente eliminato il contrasto tra le parti.

Il motivo è inammissibile anche per gli altri profili in cui si articola: quanto alla dedotta omessa motivazione in relazione all'eccezione di parziale difetto di giurisdizione, esso sconta il deficit di genericità in relazione alla descrizione delle cartelle già evidenziato; in relazione all'eccezione d'inderminatezza della domanda per mancanza d'indicazione in ricorso dei numeri identificativi di ciascuna cartella di pagamento, l'inammissibilità, per mancanza di decisività, deriva dall'oggetto del giudizio e dal tenore delle difese del contribuente, che assume di non aver conosciuto l'esistenza delle cartelle prima dell'iscrizione ipotecaria.

4. Inammissibile è altresì il terzo motivo di ricorso, col quale si deduce l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla produzione da parte di Equitalia della documentazione comprovante la regolare notificazione delle cartelle di pagamento: sotto le spoglie del vizio di motivazione s'introduce, quanto alla rilevanza probatoria delle fotocopie, una censura di violazione dell'art. 2719 c.c., di modo che nessun fatto in senso storico-naturalistico è allegato.

Il ricorso è, in definitiva, inammissibile in relazione a tutti i motivi ai quali è affidato.

5. La questione evocata dal primo motivo di ricorso va comunque affrontata, perché di particolare importanza, *ex art. 363 c.p.c.*: essa comporta la verifica della tenuta dei principi fissati da queste sezioni unite, nonché della portata del diritto sopravvenuto.

Con l'indicata sentenza n. 19704/15 si è stabilito che il ruolo e/o la cartella sono immediatamente impugnabili, anche in mancanza di rituale notificazione, e che non vi è d'ostacolo d.lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma 3 ultima parte, secondo il quale "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo" (conf., fra varie, Cass. nn. 27799/18, 22507/19 e 12070/22).

- 5.1 La lettura costituzionalmente orientata di questa norma, si è argomentato, comporta che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unita-

- mente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notificazione di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza. Non è, quindi, esclusa la possibilità di far valere tale invalidità anche prima: l'accesso alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile oppure più gravoso, quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
6. Ai fini dell'immediata giustiziabilità del ruolo e/o della cartella invalidamente notificata o addirittura non notificata non è, tuttavia, sufficiente, anche nella prospettiva dell'orientamento così maturato, il fatto in sé dell'invalidità o dell'omissione della notificazione, che non vizia la cartella, ma può incidere sul merito della controversia, ai fini della prescrizione, e può determinare la decadenza dal potere di riscossione (Cass. sez. un., n. 7514/22, punto 6 della motivazione).
- 6.1** La notificazione non è difatti elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cass., sez. un., n. 40543/21; in termini, in relazione alla cartella, n. 26310/21), e quella della cartella equivale, uno actu, alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass., sez. un., n. 7822/20).
7. Coerentemente, proprio con la sentenza n. 19704/15, queste sezioni unite, appunto prendendo le mosse dall'"indiscutibile recettività" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", hanno fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione.
- 7.1** D'altronde, anche quanto alla tutela successiva, d.lgs. n. 546 del 1992 art. 19, comma 3 ultima parte, comunque esige o il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l'atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d'interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall'omessa, o dall'irrituale notificazione dell'atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass., sez. un.,

- n. 16412/07, e sez. un., n. 5791/08; conf., tra varie, nn. 1144/18 e 19982/19, punti 8 e 9).
8. Il bisogno di tutela immediata scaturisce dunque, nella prospettazione delle sezioni unite, dalla necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori.
- 8.1 Si ritenevano difatti sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa, nel caso in cui fosse progredita l'azione esecutiva nonostante l'invalidità o anche l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento:
- a.- per un verso, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal d.lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16);
- b.- per altro verso, la possibilità di proporre opposizione *ex art.* 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal d.p.r. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), è stata poi limitata, nel regime successivo, in base al d.p.r. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni; laddove non è consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c.
9. Quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Dapprima queste sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al d.lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo.
- 9.1 Poi, anche sulla scia di questa giurisprudenza, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20). Quella Corte ha inoltre posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinario, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che

riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. E, a fondamento della decisione, ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che "...non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori".

Il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava; non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).

10. In realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09).
11. Per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19).
- 11.1 Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto; in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella).

- 11.2** In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22).
- 12.** In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per "far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela".
- 12.1** L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte Cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte Cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di scarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo  
Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -11-  
scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (l. n. 190 del 2014 art. 1, comma 684), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l'Agenzia delle entrate-Riscossione, da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata.
- 13.** È allora intervenuto il legislatore, il quale, con d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-*bis*, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando d.p.r. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-*bis*, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera

a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-*bis* del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

- 13.1** La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del d.lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del d.p.r. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la l. n. 689 del 1981 art. 27 e d.lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
14. La prima disposizione del d.p.r. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 *bis* è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal d.lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
- 14.1** Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
15. È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accessi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria.
- 15.1** Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai del d.lgs. n. 546 del 1992 art. 19. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14).

16. Ne' la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
- 16.1 È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio *ex art.* 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte Cost. n. 119/15).  
Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte Cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22).
17. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.
- 17.1 Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
18. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, *ex art.* 111 Cost.

- 18.1** La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione *ex art.* 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorran accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
- 19.** Manifestamente infondati sono poi i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt. 3,24,113 e 117 Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU, perché, per un verso, la misura, indirizzata a scoraggiare impugnazioni "pretestuose", non sarebbe proporzionata, finendo col punire anche le scelte che pretestuose non siano. Per altro verso, le ipotesi tipizzate di tutela immediata sarebbero discriminatorie rispetto a fattispecie ad esse omogenee, ed evidenzerebbero vuoti di tutela, per l'assenza nell'elenco di casi in cui non si configurerebbero atti successivi mediante l'impugnazione dei quali si possa recuperare l'impugnazione del ruolo e della cartella non notificati, tra i quali campeggerebbe quello regolato dal d.p.r. n. 602 del 1973 art. 72 *bis*. Sicché potrebbero essere lesi i principi fissati dall'art. 6 della CEDU (Diritto a un equo processo) e dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà).
- 19.1** Su direttrice opposta, si è segnalata, con riguardo al giudizio tributario, l'intrinseca irrazionalità della norma sopravvenuta, perché ammette un'impugnativa di atti scardinati dalla notificazione, senza ancorarla a un termine decadenziale, in modo da collocarla ordinatamente nell'ambito della sequenza generalmente prevista dalla normativa vigente. La manifesta infondatezza di questi dubbi scaturisce dall'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (tra varie, Corte Cost. nn. 58 e 80/20; 13/22; n. 73/22).

- 20.** La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflative rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera".
- 20.1** Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
- 21.** Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.
- 21.1** È allora escluso che sia minato il sistema, come si è adombrato in relazione al giudizio tributario, al modello del quale è soltanto apportata una modesta deroga.
- 22.** Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività è, tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi.
- 22.1** Si tratta, come si è già sottolineato ad altri fini in passato (cfr. ancora

Cass., sez. un., nn. 16412/07 e 5791/08, cit.), di una tutela facoltativa: la disposizione in esame non impone, ma consente di sperimentarla, come emerge con chiarezza dall'uso della locuzione "sono suscettibili di diretta impugnazione".

- 23.** L'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione (Corte Cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte Cost., n. 23/15; n. 44/16; n. 121/16).
- 23.1** Il che è nel caso in esame da escludere, anzitutto perché, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile; inoltre, perché il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali.
- 24.** Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21), come ha fatto D.P. impugnando l'iscrizione ipotecaria (tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22).
- 24.1** Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità

(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).

25. Nessun vuoto di tutela si configura anche nell'ipotesi del pignoramento di crediti *ex d.p.r. n. 602 del 1973 art. 72 bis*, in relazione al quale si paventa in dottrina il rischio di un *solve et repete* incompatibile col diritto al rispetto dei beni, perché la tutela giurisdizionale risulterebbe tardiva in relazione alla decurtazione patrimoniale già subita dalla parte privata.

25.1 Questa speciale forma di pignoramento, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo a un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi. E l'intervento del giudice dell'esecuzione è sempre possibile, pure per sospendere l'efficacia dell'ordine al terzo di pagare direttamente all'agente per la riscossione, su istanza del debitore e, comunque, in generale, in caso di proposizione di una delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e, quindi, anche inaudita altera parte, al fine di evitarne l'attuazione nelle more della comparizione delle parti (Cass. n. 2857/15; n. 26549/21; proprio in relazione, d'altronde, a opposizioni all'esecuzione concernenti questo pignoramento si è pronunciata la richiamata Corte Cost. n. 114/18).

26. Fuori bersaglio sono pure i dubbi relativi al preteso vuoto di tutela che si produrrebbe nel caso del fallimento, in seno al quale è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo ai fini dell'ammissione al passivo del credito da esso risultante. Il ruolo non rileva certo come titolo esecutivo, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi. E altrettanto vale per l'estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo.

La notificazione della cartella è dunque quantomeno irrilevante: la funzione d'informare il curatore è assolta dal deposito della domanda d'insinuazione corredata di documenti dimostrativi come, appunto, l'estratto di ruolo, che consente, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base al d.p.r. n. 602 del 1973 art. 88 comma 2, (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell'iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19; conf., n. 13767/21), e, in relazione agli altri, d'in-

- tegrare la documentazione giustificativa già prodotta (Cass., sez. un., n. 33408/21; conf., n. 5430/22).
- 26.1** La norma sopravvenuta, quindi, non è applicabile, perché non si discute di tutela immediata a fronte di un atto della riscossione non notificato: nel caso del fallimento, non si prospetta alcun atto successivo alla cartella, posto che la riscossione è esclusa dall'esecuzione concorsuale in atto, e l'interesse, che è quello a opporsi all'ammissione del credito, è in re ipsa.
- 27.** Manifestamente infondati sono anche i dubbi concernenti gli adombrati profili di discriminazione.  
Non sussiste, difatti, "un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali" (Corte Cost. n. 101/06; n. 67/07; n. 393/08). Non solo: la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto.
- 27.1** Quanto poi all'asimmetria della norma sottolineata dalla Procura generale, perché tutta a favore dell'amministrazione finanziaria, che si riverbererebbe per altro profilo sulla violazione dell'art. 3 Cost., basti il richiamo dell'esigenza, di rilievo costituzionale, del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra varie, Corte Cost. nn. 281/11; 90/18; 175/2018; 104/19; 142/20).
- 28.** Sono quindi palesemente infondati anche i sospetti adombrati nella prospettiva dei diritti presidiati dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale n. 1.
- 28.1** Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice.
- 29.** Evidentemente infondati sono, allora, gli ulteriori dubbi di legittimità

costituzionale proposti dalla Procura generale, in relazione agli artt. 101 e 104 Cost., per il mancato rispetto delle funzioni costituzionalmente assegnate al giudice, che sino al giorno prima dell'introduzione della norma avrebbe potuto esaminare nel merito i ricorsi in questione.

- 29.1** Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveroamento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11).
- 30.** Va quindi affermato, *ex art. 363 c.p.c.*, il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-*bis* inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando d.p.r. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-*bis*, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
- 30.1** La rilevanza della questione trattata comporta la compensazione delle spese del giudizio.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI CIVILI UNITE  
30 NOVEMBRE 2022 N. 35318***PRIMO PRES. F.F. A. SPIRITO - PRES. DI SEZIONE V. BIAGIO - CONS. REL. D. SESTINI*

**Risarcimento da sinistro stradale - Terzo trasportato - Art. 141 Cod. Ass.  
- Azione diretta e aggiuntiva - Tutela rafforzata del terzo trasportato  
- No accertamento responsabilità dei conducenti dei mezzi - Ammissibilità  
solo se coinvolti almeno due veicoli - No necessità scontro materiale  
- Coinvolgimento di un solo veicolo - Applicazione art. 144 Cod. Ass.**

*“L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”.*

*“La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”;*

*“Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.*

**DIRITTO****I MOTIVI DI RICORSO**

1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 141 CdA, nella parte in cui la Corte ha negato l’applicazione della norma in relazione a fattispecie di sinistro automobilistico verificatosi con il coinvolgimento di veicolo non identificato, ponendosi in contrasto con recente giurisprudenza della Corte di legittimità (Ord. n. 16477/2017), che ne ha invece confermato l’applicazione indipendentemente dal numero e dall’identificazione dei veicoli coinvolti”.

**1.1** Il R. evidenzia che, alla luce del richiamato precedente di legittimità, la

speciale forma di tutela prevista dall'art. 141 CdA non richiede la necessaria presenza di almeno due veicoli, atteso che “la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi”; aggiunge che, anche a fronte della giurisprudenza della CGUE, “la vittima trasportata ha (...) sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, non derivando particolari problemi dal fatto che il danneggiato sia al contempo proprietario del veicolo”.

2. Col secondo motivo, viene dedotta “violazione e falsa applicazione dell'art. 141 CdA per avere la Corte d'Appello interpretato la norma in senso difforme ai principi espressi dalla Corte di legittimità e dal diritto dell'Unione Europea in materia di prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento su quella di assicurato-responsabile”.

2.1 Richiamate le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea del 30.12.1983 (n. 84/5/Cee) e del 14.5.1990 (n. 90/232/Cee), nonché le sentenze della CGUE 30.6.2005, C-537/03, *Candolin* e 1.12.2011, C442/10, *Churcill Insurance Company*, il ricorrente illustra il contenuto dell'ordinanza n. 1269/1218 di questa Corte, evidenziando come la stessa abbia affermato che, nel sistema del diritto dell'Unione Europea, la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile, con la conseguenza che, allorché tali qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicuratrice alla stregua di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; da ciò conseguendo che nei confronti dell'assicurato proprietario non può essere esercitata l'azione di regresso allorché egli sia anche passeggero-vittima del sinistro, posto che altrimenti gli verrebbe tolto per effetto del regresso quanto da lui conseguito per effetto del risarcimento; tanto premesso, rileva che “tali condivisibili argomentazioni sono idonee e sufficienti a delegittimare l'aprioristica pretermissione del diritto al risarcimento in favore del danneggiato congiunto della trasportata deceduta, che agisca ai sensi dell'art. 141 CdA, sol per il fatto d'essere conducente mero, senza che la sua responsabilità sia stata compiutamente accertata in conseguenza di espressa e specifica domanda di accertamento formulata - laddove ritenuta ammissibile - nello stesso o in separato giudizio di rivalsa/regresso”.

3. Col terzo motivo, il R. denuncia “violazione dell'art. 99 c.p.c., per vio-

lazione della domanda e dell'art. 112 c.p.c., per mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; error in procedendo; vizio di ultrapetizione-extrapetizione, per avere la Corte statuito sulla responsabilità in assenza di alcuna domanda di accertamento della stessa, nonché, violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., in relazione al contenuto degli artt. 2054 e 2055 c.c., e dell'art. 141 CdA, per avere la Corte di Appello negato l'applicazione di quest'ultimo conseguentemente ad un giudizio di responsabilità in fattispecie nella quale è escluso l'accertamento, in mancanza di espressa azione di rivalsa/regresso verso il responsabile civile coobbligato solidale da parte dell'assicurazione convenuta".

**3.1** Premesso che la domanda di risarcimento proposta dai R. era "dichiaratamente fondata sull'art. 141 Codice delle Assicurazioni", il ricorrente deduce che la UnipolSai aveva eccepito l'inammissibilità, per carenza di legittimazione, della domanda di risarcimento iure proprio e l'infondatezza di quella avanzata iure hereditatis e, in via subordinata la riduzione del quantum, senza tuttavia formulare "alcuna domanda di accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, essendosi al riguardo espressamente riservata di agire in rivalsa e/o regresso nei confronti del responsabile civile"; tanto rilevato, assume che deve "escludersi che l'assicurazione potesse formulare eccezione di riduzione ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e tantomeno ammettersi che la Corte d'Appello potesse esaminare d'ufficio l'incidenza causale del comportamento del creditore"; aggiunge che "ancorché la responsabilità del conducente fosse stata dedotta come mera difesa, l'indagine officiosa dell'incidenza causale del comportamento colposo del conducente, seppur teoricamente ammissibile ai sensi dell'art. 1227 c.c., benché preclusa in quanto applicabile unicamente nel rapporto fra danneggiante e danneggiato in riferimento ad un'obbligazione *ex delicto*, restava in ogni caso preclusa per diretta conseguenza del contenuto normativo dell'art. 2055 c.c., poiché l'assicuratrice non ha agito in regresso verso condebitrice solidale"; evidenzia comunque che, "a monte", si pone la "radicale preclusione derivante dall'art. 141 CdA, che prescinde dall'accertamento della responsabilità"; di talché, "che quella dell'assicurazione fosse un'eccezione o che fosse una mera difesa l'effetto non cambia: il giudice non può procedere ad alcuna delibazione sulla colpa del danneggiato-conducente allorché la domanda principale è basata su uno schema (quello dell'art. 141 CdA), che prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti"; conclude che, "affinché la Corte d'Appello potesse esprimere un giudizio sulla responsabilità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, era necessario che l'assicurazione convenuta avesse chiamato in garanzia il conducente, per ivi far valere l'esclusiva o concorrente

responsabilità nella causazione del sinistro e per sentirlo condannare a manlevarla pro quota di quanto dovuto al danneggiato, formula(nd)o all'uopo specifica domanda di accertamento nei confronti del soggetto che la stessa aveva indicato come civilmente responsabile”.

4. Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione 141 CdA nella parte in cui la Corte di Appello ha espresso giudizio sulla responsabilità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro”, e ciò benché lo schema dell’art. 141 CdA escluda “qualsivoglia valutazione sulla condotta di guida di qualsivoglia conducente”.
5. Col quinto motivo, il R. lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 129 CdA, per avere la Corte di Appello: a) fatto applicazione di norma che dispone l’esclusione del diritto al risarcimento per titolo di responsabilità a fattispecie di risarcimento che prescinde dalla responsabilità; b) fatto applicazione di norma che presuppone accertamento di responsabilità a fattispecie che prescinde dall’accertamento di responsabilità; c) derivato dalla norma effetto preclusivo al risarcimento nei confronti del conducente mero”.
- 5.1 Assume il ricorrente che “il vizio denunciato consiste nell’aver sussunto la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, retta-mente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; nonché nell’erro-nea deduzione delle conseguenze derivanti dalla sua applicazione”; e ciò in quanto “l’art. 129 CdA riferisce di esclusione dei benefici derivanti dal contratto di assicurazione (risarcimento) al conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre l’art. 141 CdA riferisce di diritto al risarcimento... a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

#### L’ORDINANZA INTERLOCUTORIA E I TERMINI DEL SUPPOSTO CONTRASTO

6. L’ordinanza interlocutoria n. 40885/2021 ha rilevato che il ricorso pone la questione della “applicabilità dell’art. 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta”, evidenziando l’esisten-za di un contrasto interno alla giurisprudenza della Terza Sezione civile e - “comunque” - di una questione di massima di particolare importanza tale da giustificare l’intervento delle Sezioni Unite.  
Il contrasto è stato individuato fra un primo orientamento affermato da

Cass. n. 16477/2017 e uno successivo espresso da Cass. n. 25033/2019 e da Cass. n. 17963/2021.

**6.1** La prima pronuncia (ord. n. 16477/2017) - relativa ad una vicenda in cui l'attore aveva riportato lesioni mentre viaggiava come trasportato a bordo della propria vettura, condotta al momento dalla sorella, a seguito dello scontro con un veicolo rimasto sconosciuto - ha formulato il seguente principio di diritto: "la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato". La Corte ha dichiarato di privilegiare una "interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore"; ha aggiunto (a pag. 10) che, "a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l'integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo".

**6.2** La seconda pronuncia (sent. n. 25033/2019), che ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo, risulta così massimata: "ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli".

La Corte ha ritenuto che "il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l'operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2)" (come nell'ipotesi "in cui il mezzo tagli la strada ad un altro ed il conducente di quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato", oppure nel "caso di un mezzo che si

immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail”).

Ha spiegato la Corte che depongono in tal senso sia un argomento letterale (ossia il fatto che l'art. 141, comma 1 cod. ass. consenta l'esercizio dell'azione diretta “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”) che un argomento di natura teleologica (essendo la norma finalizzata a non ritardare il risarcimento al trasportato per la necessità di individuare le responsabilità nel caso in cui il sinistro coinvolga due o più veicoli e, quindi, a soddisfare un'esigenza che non ricorre quando il veicolo coinvolto sia solo quello in cui viaggiava il danneggiato).

**6.3** La pronuncia più recente (sent. n. 17963/2021) è stata così massimata: “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il d.lgs. n. 209 del 2005, art. 141, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054 c.c., comma 1, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito”.

La Corte (che, nel caso, ha escluso il ricorso all'azione diretta in favore del passeggero trasportato a bordo di una vettura che era uscita di strada a seguito della perdita di controllo da parte del conducente) ha evidenziato - fra l'altro - che “l'esigenza di tutela rafforzata” del trasportato posta alla base dell'art. 141 cod. ass. “emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro”, salvo il limite del “sinistro cagionato da caso for-

tuito”, mentre “nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall’art. 141”, dato che, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stregua di quanto previsto dall’art. 141, mentre spetta al vettore provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione equivalente all’esimente del caso fortuito previsto dall’art. 141”. Ha concluso che l’azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.

7. La lettura delle pronunce richiamate dall’ordinanza interlocutoria non evidenzia il dedotto contrasto interpretativo in termini netti ed univoci. Invero, un siffatto contrasto fra la pronuncia più remota e le due successive non è apprezzabile sulla base dei principi di diritto espressi, dato che anche Cass. n. 16477/2017 sembra riconoscere la necessità del coinvolgimento di almeno due veicoli, ancorché uno di essi sia risultato non assicurato o non identificato, e soltanto in un passaggio della motivazione (quello a pag. 10) afferma che la norma non esige che il danno si sia verificato “a seguito di uno scontro tra due o più automezzi” e che “la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”. Va tuttavia considerato che la circostanza che “scolora” sullo sfondo non è propriamente che vi sia o meno un secondo veicolo, ma che questo sia assicurato (in coerenza con il tenore del principio di diritto formulato a pag. 11) e - per altro verso - che l’ordinanza non esclude chiaramente che sia comunque necessario, se non lo scontro, almeno il coinvolgimento di un altro mezzo; anzi, svolge - di seguito - considerazioni che parrebbero deporre in tal senso, laddove afferma che il trasportato ha diritto “ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui comunque noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l’accertamento delle relative responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore”, aggiungendo che “questa previsione è idonea a coprire una vasta serie di situazioni, in cui il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse del trasportato ad una pronta tutela (scontro con un veicolo che non si ferma e che quindi è necessario ricercare per risalire ai dati della compagnia di assicurazioni, che rimane non identificato, che è privo di assicurazione)”. E non va sottaciuto che la stessa Cass. n. 25033/2019 (che, come si è visto, ha affermato la necessità che nel sinistro siano coinvolti almeno

due veicoli, “pur in mancanza di un urto materiale”) richiama fra i precedenti conformi proprio Cass. n. 16477/2017, leggendo il passaggio in cui si reputa non necessario uno “scontro” come affermativo della sufficienza del coinvolgimento di un altro mezzo.

Sulla questione rimessa a queste Sezioni Unite (individuata nell’applicabilità, o meno, dell’art. 141 cod. ass. anche in caso di sinistro nel quale non risultano coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava il passeggero danneggiato) sussiste piuttosto una diversità di “accenti” in seno alle pronunce richiamate, determinata anche dalle specificità dei casi trattati; il che vale sicuramente a configurare gli estremi di una questione di massima di particolare importanza (come, peraltro, ritenuto dalla stessa ordinanza interlocutoria, che ha rimesso gli atti al Primo Presidente anche sotto tale profilo).

## NON PREDICABILITÀ DEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL RESPONSABILE UNICO DEL SINISTRO

8. Come si è visto, la decisione impugnata è basata su due distinte rationes decidendi, ossia sul preliminare rilievo che il R., quale conducente del veicolo e accertato unico responsabile del sinistro, non può godere dei vantaggi dell’assicurazione (ex art. 129 cod. ass.) e sull’ulteriore rilievo (“in secondo luogo”) che la norma eccezionale di cui all’art. 141 cod. ass. non può trovare applicazione in caso di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di veicoli diversi da quello del vettore; il tutto sulla premessa dell’accertamento - in fatto - che “nel caso in esame il veicolo coinvolto è soltanto quello guidato dal R. e non è ipotizzabile la responsabilità di altri conducenti”, considerato che il R. ha “ammesso di aver perso improvvisamente il controllo dell’autovettura sul tratto autostradale (...), andando a sbattere violentemente contro il guard-rail e cagionando così la morte della propria moglie, trasportata sull’auto da lui guidata”.

Delle due rationes - entrambe impuginate dal ricorrente - riveste natura preliminare e assorbente (in linea con l’ordine seguito dalla Corte territoriale) quella relativa alla stessa configurabilità della tutela assicurativa in favore del conducente responsabile del sinistro, che rimanda, in termini più generali, alla possibilità che il responsabile di un illecito possa ottenere il risarcimento del danno che si è “autoprodotta” (tale, nello specifico, è il danno patito in proprio dal R. per la perdita della relazione con la moglie deceduta nel sinistro che egli stesso ha provocato).

La previsione dell’art. 129 cod. ass. (secondo cui “non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione

obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro”) costituisce corollario del principio generale, sotteso all’intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l’autore dell’illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso (cfr. Cass. n. 27544/2017, Cass. n. 6988/2003 e Cass. n. 3957/1994); principio ‘scorporato nella norma cardine dell’art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato “ad altri” e onera del risarcimento l’autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato; principio, infine, ribadito dall’art. 12, comma 1, della Direttiva 2009/103/Ce del 16.9.2009.

Tanto premesso e rilevato che - come esattamente evidenziato dal P.M. - l’accertamento della Corte di merito circa l’esclusiva responsabilità del R. nella determinazione del sinistro non è stato specificamente censurato, deve ritenersi che la pretesa risarcitoria coltivata dall’odierno ricorrente difetti del necessario e ineludibile presupposto della sua astratta risarcibilità.

Ne’ può ritenersi che il R. possa superare tale radicale impedimento “soggettivo” invocando l’applicabilità della tutela prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del trasportato, assimilando pertanto la sua posizione a quella della vittima primaria; e ciò sull’implicito presupposto che il prossimo congiunto del trasportato deceduto possa far valere, per conseguire il risarcimento del danno patito in proprio, l’azione che sarebbe spettata al predetto trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore, giovandosi altresì della possibilità di prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; un assunto siffatto è del tutto inaccettabile, in quanto pretermette il dato fondamentale dell’essere stato l’attore autore esclusivo dell’illecito; il che - come detto - esclude in radice la predicabilità della sua pretesa risarcitoria.

Tanto basta per ritenere infondate le censure che contestano la ritenuta insussistenza della copertura assicurativa del danno lamentato dal R. e per confermare, pertanto, l’esito dell’integrale rigetto della richiesta risarcitoria cui è pervenuta la sentenza impugnata, con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. Passando ora al tema che ha indotto la Terza Sezione civile ad investire le Sezioni Unite della questione dell’ambito operativo dell’art. 141 cod. ass., ritiene il Collegio che ne sia comunque opportuno l’esame, in quanto sia l’ordinanza interlocutoria che la relazione svolta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte hanno evidenziato l’esistenza di rilevanti dubbi interpretativi, tali da configurare - quanto meno - una questione di massima di particolare importanza; e anche il Procuratore

Generale ha evidenziato, nella sua requisitoria, diversi profili problematici, richiedendo espressamente a queste Sezioni Unite di dare continuità a taluni degli *indi R.* emersi nella giurisprudenza di legittimità.

## L'ART. 141 COD. ASS.

### 10. Così recita l'art. 141 cod. ass. ("risarcimento del terzo trasportato"):

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150".

### 10.1 L'art. 141 cod. ass. ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito), che è così strutturata:

il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 "nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro" ed esercita "l'azione diretta" nei confronti della medesima impresa "nei termini di cui all'art. 145"; il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro";

il risarcimento è liquidato “entro il massimale minimo di legge” e “fermo restando quanto previsto all’art. 140” (che pone il criterio della riduzione proporzionale per il caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale);

è fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, “il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”;

l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere (rectius: può chiedere che venga estromessa) l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato;

l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

**10.2** Come emerge chiaramente dal complesso delle anzidette disposizioni, il “meccanismo” risarcitorio fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell’impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti; solo in seconda battuta è prevista la possibilità, per l’impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti); meramente eventuale è l’intervento dell’assicuratrice del responsabile civile nel giudizio conseguente all’esercizio dell’azione diretta, con riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato ed estromissione dell’assicuratore del vettore; parimenti eventuale è l’ulteriore azione del danneggiato per il risarcimento del possibile maggior danno (eccedente il massimale minimo di legge) nei confronti dell’impresa del responsabile civile coperto da un massimale superiore a quello minimo.

**11.** È noto che la disciplina è stata oggetto di interventi della Corte costituzionale, che ha ritenuto manifestamente inammissibili i dubbi di costituzionalità sollevati da più parti (sull’assunto che, prevedendo l’azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del vettore, il legislatore avrebbe escluso il trasportato dalla possibilità di agire nei confronti del vero responsabile del danno), affermando che i giudici rimettenti non avevano “adempiuto l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della

compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" e rilevando che "tale interpretazione delle norme impugnate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità" (Corte Cost. n. 205/2008; conforme Corte Cost. n. 440/2008; cfr. anche Corte Cost. n. 191/2009).

Una tale lettura consente di ritenere assodato che la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione *ex artt.* 2043 e 2054 c.c., concorrente con quella *ex art.* 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dalla l. n. 990 del 1969, art. 18) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.

12. Lo scopo della norma è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale; scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti:

- a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
- b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.

A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come "contropartita" il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.

L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta:

- o ricorrere all'azione *ex art.* 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta *ex art.* 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva

responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro; e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.

- 12.1** Va comunque ricordato che il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
- Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.

### IL PRINCIPIO “*VULNERATUS ANTE OMNIA REFICIENDUS*”

- 13.** Va chiarito che, in relazione alla questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, risulta privo di specifica rilevanza il richiamo al principio di matrice Euro-unitaria “*vulneratus ante omnia reficiendus*”, pure spesso invocato, sia in dottrina che in ambito giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 16181/2015 e Cass. n. 16477/2017) a proposito dell'azione diretta *ex art.* 141 cod. ass..

È noto che tale principio è stato elaborato con riguardo alla giurisprudenza comunitaria (segnatamente, CGUE 30.6.2005, C537/2003, Candolin; CGUE 19.4.2007, C-356/05, Farreli; CGUE 1.12.2011, C-442/2010, Churchill Insurance Company) sviluppatasi in relazione alle direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile conseguente a circolazione stradale (direttive del Consiglio 72/166/Cee, 84/5/Cee e 90/232/Cee e direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/26/Ce e 2005/14/Ce, successivamente codificate dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/103/Ce).

Una siffatta giurisprudenza si è preoccupata di sostenere la necessità che la copertura assicurativa garantisca ampia ed effettiva tutela risarcitoria al passeggero coinvolto in un sinistro stradale; al riguardo, ha affermato - fra l'altro - che l'obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel

garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti" e che, conseguentemente, le norme interne dei singoli Stati "non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile", ad esempio negando al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli o limitando tale diritto "in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno", risultando peraltro "irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo il conducente del quale abbia causato l'incidente", giacché "la posizione giuridica del proprietario che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero" dev'essere "assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente" (sentenza Candolin); ha precisato altresì che le norme comunitarie che disciplinano l'assicurazione obbligatoria della r.c. auto devono essere interpretate nel senso che "ostano a una normativa nazionale la quale produca l'effetto di escludere in modo automatico l'obbligo in capo all'assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell'incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo", a nulla rilevando che essa sapesse o meno che la persona da lei autorizzata a guidare il veicolo non era assicurata (sentenza Churchill).

Il principio "*vulneratus ante omnia reficiendus*" (che evidentemente non può essere invocato - come pretende il R. - dal conducente responsabile del sinistro per l'ovvia ragione che questi è il *vulnerans* e non il *vulneratus*) vale, dunque, a sintetizzare la scelta della normativa e della giurisprudenza Euro-unitarie di accedere ad una nozione lata di passeggero (tale da ricomprendere anche il proprietario che, al momento del sinistro, si trovi a bordo del mezzo in qualità di trasportato) e di risolvere l'eventuale conflitto fra la posizione di passeggero/vittima del sinistro e quella di assicurato/responsabile che si vengano a cumulare nello stesso soggetto privilegiando la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento; e ciò al fine di impedire che le normative nazionali privino del loro effetto utile quella Euro-unitaria volta a garantire il risarcimento a tutti i passeggeri danneggiati in un incidente stradale.

Tanto rilevato, deve ritenersi che il principio in questione sia solo latamente pertinente (quale espressione di un indubbio *favor victimae*) alla questione rimessa alle Sezioni Unite, che non attiene all'individuazione dei soggetti da risarcire e non postula la necessità di delimitare l'area dei passeggeri aventi diritto alla copertura assicurativa, ma concerne il diver-

so profilo dello strumento utilizzabile per conseguire una tutela risarcitoria che è pacificamente presupposta; la questione non investe dunque l'an della tutela risarcitoria, bensì il quomodo, ossia la possibilità per il trasportato danneggiato di agire in ogni caso, sempre e comunque, mediante l'azione *ex art.* 141 cod. ass., anche in ipotesi di sinistro che abbia visto coinvolto il solo veicolo del vettore.

Va dunque escluso che il richiamo a tale principio possa risultare decisivo ai fini ermeneutici, onde individuare le condizioni di accessibilità all'azione diretta di cui all'art. 141 cod. ass. e, in particolare, ai fini della soluzione della questione in esame, che - come detto - non mette in discussione il diritto al risarcimento del trasportato danneggiato, ma attiene esclusivamente all'individuazione delle modalità per pervenire alla liquidazione del risarcimento nel caso in cui nel sinistro non siano coinvolti due o più veicoli (se l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore oppure quella di cui all'art. 144 cod. ass., anch'essa diretta, ma nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, salve sempre quelle ordinarie previste dal codice civile).

## LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE RIMESSA

**14.** Può, a questo punto, darsi risposta alla specifica questione rimessa alle Sezioni Unite: ossia se il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.

Ritiene il Collegio che la seconda possibilità debba essere esclusa e che l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli. E ciò alla luce di una interpretazione dell'art. 141 che - come prescritto dall'art. 12 preleggi - deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale - a sua volta - a "illuminarlo" e a definirne la portata), nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell'articolo e che colga la logica interna e l'interdipendenza fra le sue disposizioni.

**14.1** Va evidenziato, in primo luogo, il dato letterale ineludibile costituito dall'espressione "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere

in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo.

Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo.

**14.2** Come si è visto, l'intero "meccanismo" disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore).

L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere.

L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura "abrogativa" della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia - soprattutto l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che (come spiegato al punto 10.2) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile.

Non appare dunque condivisibile l'assunto secondo cui il riferimento contenuto nell'art. 141 cod. ass. a due diversi enti assicurativi andrebbe letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi (assunto

che trova un aggancio in un passaggio di Cass. n. 16477/2017, a pag. 9, che non concerne tuttavia l'ipotesi del sinistro coinvolgente un unico mezzo, bensì quella in cui, oltre al veicolo vettore, sia "coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa"); invero, l'estensione dell'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore all'ipotesi di sinistro coinvolgente un unico veicolo potrebbe avvenire solo a costo di una inammissibile pretermissione di plurimi dati letterali e soprattutto- della logica interna allo strumento ideato dal legislatore per soddisfare l'esigenza di tutela rafforzata del trasportato danneggiato.

- 14.3** Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione *ex art.* 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.
- 15.** Quanto si è detto finora sulle finalità e sui presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto affermato da Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri.  
Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato.
- 16.** In linea con quanto affermato al punto precedente, deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui "l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005, art. 141,

comma 1, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal d.lgs. n. 209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4".

Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.

17. Per completezza di esame e per dare seguito a una espressa sollecitazione del P.G. (a pagg. 4 e 5 della requisitoria scritta), deve rimarcarsi che l'art. 141 cod. ass. (recante la rubrica "risarcimento del terzo trasportato") disciplina un'azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro.

In tal senso si è espressa Cass. n. 14388/2019 (anche con richiamo a Cass. n. 3729/2019), che ha escluso che "la norma si presti ad una interpretazione estensiva o ad un'applicazione analogica a casi diversi da quello espressamente previsto (danno subito in conseguenza del sinistro dal terzo trasportato) e segnatamente a quello (... di) danni subiti iure proprio dai prossimi congiunti del terzo trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro".

Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno "proprio" del congiunto e che rispetto a quest'ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell'art. 141 cod. ass..

A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofe) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e la norma eccezionale dell'art. 141 cod. ass. può trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica.

## LA SALVEZZA DELL'IPOTESI DI SINISTRO CAGIONATO DA CASO FORTUITO

**18.** L'esame della previsione dell'art. 141 cod. ass. non può prescindere da una presa di posizione sulla questione della portata dell'incipit del comma 1, che fa espressamente "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito", escludendo in radice l'operatività dell'azione diretta del trasportato laddove ricorrano, per l'appunto, gli estremi del caso fortuito.

Si tratta, in effetti, di un tema centrale, che non rimane "esterno" rispetto alla restante disciplina dell'azione diretta, ma è suscettibile di incidere sulla stessa ricostruzione del sistema in funzione della necessità di coordinare la lettura dell'incipit con quella del successivo inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro".

**18.1** Al riguardo, la giurisprudenza della Terza Sezione civile di questa Corte ha espresso due orientamenti contrastanti: il primo include nel caso fortuito la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore; il secondo esclude recisamente tale possibilità e sostiene che il fortuito si identifica con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione.

**18.1.1** Invero, Cass. n. 4147/2019 (seguita da Cass. n. 14388/2019, non massimata) ha ritenuto che la nozione di caso fortuito adottata dall'art. 141 cod. ass. non sia diversa da quella consolidata in altri settori del diritto e ha affermato che il caso fortuito, inteso nel suo significato giuridico, aggiunge alle cause naturali "le condotte umane - compresa quella del danneggiato - cui l'autonomia e l'imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa "assorbente", ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti"; tanto premesso, ha escluso che il concetto di caso fortuito "sia tradotto e ridotto più avanti nel comma, con l'inciso a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", nel senso di escludere rilevanza alla condotta del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore; ha assunto, infatti, che tale inciso "non si riferisce, a ben guardare, al contenuto di un concetto di diritto sostanziale come è il caso fortuito", bensì "a un profilo processuale, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" e ha aggiunto che l'accertamento relativo al profilo sostanziale precede giuridicamente e logicamente quello del profilo processuale; tanto premesso, ha affermato che nel giudizio *ex art.* 141 cod. ass., l'assicuratore del vettore è onerato della prova del fortuito,

ossia che il sinistro abbia avuto causa esclusiva in un evento naturale o nella condotta dell'altro conducente o nella condotta del trasportato, e che soltanto ove tale prova fallisca ed emerga una situazione di corresponsabilità, si dovrà procedere alla liquidazione del danno al trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità (o del grado di responsabilità) dei conducenti; in altri termini, ha sostenuto che "l'art. 141 cod. ass. (...) richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro".

**18.1.2** Per contro, in dichiarato dissenso rispetto a tale ricostruzione, Cass. n. 17963/2021 ha sostenuto che il "caso fortuito (...), in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo"; e ciò in quanto "l'azione prevista dall'art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" (tale esito essendo configurabile "solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato"); ha rimarcato che "l'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di fortuito" e aggiunge che "estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c., e art. 144 cod. assicurazioni".

**18.2** Ritiene il Collegio che il primo orientamento non possa essere condiviso.

Invero, a prescindere da ogni considerazione sulla esatta nozione giuridica di caso fortuito e sulla sua omogeneità nell'ambito dell'ordinamento, deve considerarsi che è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore.

L'incipit "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito" non può che essere letto in correlazione con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro" e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito; il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva).

Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.

## I PRINCIPI DI DIRITTO

19. Tanto premesso e considerato, possono essere formulati i seguenti principi di diritto:

"l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito";

"la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile";

“nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.

20. Gli evidenziati contrasti interpretativi (refluenti, in parte, anche sulla prima ratio espressa dalla sentenza impugnata) giustificano la compensazione delle spese di lite.
21. Sussistono le condizioni per l'applicazione del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (nei termini di cui a Cass., S.U. n. 4315/2020).

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SESTA TRIBUTARIA 1 DICEMBRE 2022 n. 35416**

*PRES. A. MANNA - REL. D. CAVALLARI*

**Risarcimento danni da neoplasia polmonare causata da inalazione di amianto - Incapacità biologica temporanea - Cessazione con la guarigione o con la stabilizzazione delle condizioni di salute - Risarcimento danno biologico quale invalidità permanente - Valutazione concrete condizioni di salute e periodo di sopravvivenza prevedibile - Criterio equitativo o apposite Tabelle - Tabelle o Ctu che non valutano la concreta minore speranza di vita - Obbligo del giudice di una maggiorazione in via equitativa**

*“In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, l'incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare o con la guarigione (con pieno recupero delle capacità anatomico-funzionali dell'organismo) o con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute o, ancora, con la morte.*

*In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (c. d. stabilizzazione), spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.*

*In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, dovendosi tenere conto, però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai bare'mes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, tali bare'mes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso. Nell'eventualità, pertanto, che la liquidazione di sifatto danno avvenga tramite tabelle che non valutano la concreta minore speranza di vita del soggetto leso ovvero sulla base di una consulenza tecnica che da tale minore speranza prescinda, il giudice deve maggiorare detta liquidazione in via equitativa”.*

## DIRITTO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve darsi atto dell'irrelevanza, ai fini della decisione, della richiesta, avanzata dalla difesa di Z.P., Z.U. ed Z.A., di accoglimento del ricorso introduttivo.  
Infatti, il giudizio di cassazione è sottratto al potere dispositivo delle parti, essendo un procedimento dominato dall'impulso di ufficio (Cass., Sez. 1, n. 3630 del 12 febbraio 2021).
2. Con un unico motivo l'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale - Venezia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché degli artt. 1226 e 2056 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel liquidare un danno da invalidità permanente, nonostante la patologia di Z.G. fosse ancora in atto, sul presupposto che la malattia fosse ormai stabilizzata.  
Inoltre, contesta l'avvenuto utilizzo, ai fini della liquidazione del danno da invalidità permanente, delle tabelle di liquidazione elaborate dai Tribunali, le quali parametrano il danno risarcibile alla speranza di vita media di un individuo della medesima età in Italia, senza tenere conto del fatto che la speranza di vita dell'individuo affetto da una grave patologia tumorale non è paragonabile a quella di una persona comune.
3. La doglianza va respinta, innanzitutto nella parte in cui lamenta il ricono-

scimento di un danno biologico permanente nonostante la persistenza della malattia di Z.G.

Per danno biologico deve intendersi la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (art. 138, comma 2, lett. a), ed d.lgs. n. 209 del 2005 art. 139, comma 2).

Nell'ambito del danno biologico, occorre distinguere (Cass., Sez. 3, n. 26303 del 17 ottobre 2019):

- i postumi invalidanti che - in ragione del loro collocarsi cronologicamente in un tempo successivo rispetto ad un pregresso diverso stato patologico - si qualificano come inemendabili per la loro natura permanente;

- l'inabilità temporanea (assoluta o parziale) che consiste nel periodo di incapacità ad attendere a qualsiasi attività - inabilità totale - o soltanto ad alcune attività - inabilità parziale - della vita quotidiana, situazione patita dal soggetto, a causa della lesione della salute, prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito, e che coincide, pertanto, con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico, ed al quale consegue il ripristino della condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero la definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti (qualora al termine delle terapie esitino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili).

Per costante giurisprudenza, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuo al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto). Per la determinazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto, altresì, delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi (Cass., Sez. 3, n. 7126 del 12 marzo 2021). La Suprema Corte ha accolto una nozione medico legale di malattia, per la quale l'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può, quindi, sussistere prima della sua cessazione (Cass., Sez. 3, n. 5197 del 17 marzo 2015, la quale ha affermato che, se un contratto di assi-

curazione prevede il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, nessun indennizzo è dovuto se tale malattia, senza guarigione clinica, abbia avuto esito letale).

Quanto a tale nozione, questa S.C. ha precisato, in tema di reato di lesioni personali (ma questa definizione è tranquillamente esportabile in ambito civile), che essa consiste in qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche se localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (Cass. pen., Sez. 5, n. 43763 del 29 settembre; Cass. pen., Sez. 5, n. 6371 del 19 gennaio 2010). Pertanto, si è affermato che, in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquisito la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass., Sez. 3, n. 26897 del 19 dicembre 2014).

Nella presente fattispecie, la corte territoriale, però, ha riconosciuto il danno da lesione permanente della salute in presenza di una malattia (neoplasia polmonare) che non era purtroppo venuta meno, ma che si trovava in una fase di remissione clinica che corrispondeva ad una di stabilizzazione temporanea.

Sostengono gli eredi di Z.G. che l'accoglimento del ricorso sul punto porterebbe alla situazione assurda per la quale il malato non guarito non potrebbe ottenere il danno biologico successivo alla sua stabilizzazione e che, quindi, proprio la stabilizzazione dovrebbe essere equiparata alla guarigione, in presenza di malattie che, come le neoplasie polmonari dovute all'aver respirato particelle di amianto, possono definirsi ad evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole.

Per risolvere la questione occorre partire dalla nozione di malattia e comprendere quali ne siano gli esiti possibili.

Questa consiste, come sopra evidenziato, nella lesione inferta alla integrità di una persona che determina un'alterazione in peius delle pregresse condizioni psicofisiche del soggetto.

Tale nuovo stato in cui viene a versare tale soggetto dopo la lesione è destinato a cessare all'esito del periodo di convalescenza:

- con la guarigione, ossia con il ripristino delle condizioni di salute anteriori o comunque senza reliquati invalidanti;

- con la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute (invalidità permanente);
- con la perdita totale di capacità biologica del soggetto conseguente al decesso.

Pertanto, l'affermazione che è possibile individuare un danno biologico permanente esclusivamente dopo il decorso e la cessazione della malattia deve essere intesa nel senso che, ad assumere rilievo, è "la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute" dopo il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico.

A diverse conclusioni occorre giungere in presenza degli ulteriori possibili esiti della menzionata alterazione peggiorativa.

Infatti, la guarigione può giustificare solo il risarcimento di un danno biologico temporaneo. In ipotesi di decesso, avvenuto senza stabilizzazione, invece, può rilevare il c.d. danno terminale, il quale è una forma lessicale descrittiva di un danno biologico temporaneo che consiste nella incapacità del soggetto di attendere alle comuni attività quotidiane ed allo svolgimento delle relazioni sociali per un tempo limitato, in quanto destinato a cessare, in considerazione della natura letale della lesione, con l'*exitus*, ossia con la definitiva estinzione della persona fisica. Esso va liquidato o utilizzando il criterio equitativo puro o le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza Cass., Sez. 3, n. 12408 del 7 giugno 2011), ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno. In particolare, il danno biologico da postumi invalidanti di natura permanente va distinto da quello alla persona determinato dalla lesione letale, che esclude per antonomasia una guarigione e prelude al prossimo decesso. In quest'ultima ipotesi, il termine finale della condizione patologica transeunte, infatti, si identifica non nella intervenuta stabilizzazione delle minorate condizioni di capacità psicofisica, ma nell'evento-morte e prescindendo da qualsiasi futura aspettativa di vita del soggetto danneggiato.

Il danno c.d. terminale, in quanto fenomenologicamente riconducibile ad uno stato di malattia correlato ad una apprezzabile durata della inabilità biologica - tendenzialmente assoluta - del soggetto leso, viene a replicare, quindi, la nozione di danno biologico da inabilità temporanea, al riguardo non assumendo rilevanza, sul piano giuridico, la peculiare natura della lesione e l'esito della malattia in quanto ab origine irrimediabilmente destinati ad estinguere lo stesso soggetto (Cass., Sez. 3, n. 29492 del 14 novembre 2019). Diverso ancora è il c.d. danno catastrofico, consistente nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato dalla vittima nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita. In questo caso, l'accertamento in fatto del-

l'an, ossia della esistenza del danno-conseguenza, presuppone la prova della cosciente e lucida percezione, da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine. Tale prova rimane, pertanto, esclusa laddove la morte sia sopraggiunta nella immediatezza delle lesioni inferte alla vittima, o sia pervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo ma con soggetto leso inconsapevole o che versava in stato di incoscienza (Cass., Sez. 3, n. 7126 del 21 marzo 2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24 marzo 2011).

Deve essere chiaro, quindi, che esistono alcune patologie, sorte in seguito ad un illecito extracontrattuale, che, dopo un primo evento lesivo, determinano ulteriori conseguenze pregiudizievoli, le quali, però, costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto e non la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. In simili situazioni, dopo la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente, si è avuta "la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute", ma è incontestabile che il danno biologico permanente rimanga tale, ancorché gli effetti dell'illecito ben possono accentuarsi, nonostante, tecnicamente parlando, la fase della "malattia", nei termini sopra esposti, sia stata superata (Cass., SU, n. 580 dell'11 gennaio 2008).

Vengono in rilievo, allora, patologie che si caratterizzano per essere la morte un loro esito astrattamente possibile, ma del tutto incerto nel suo accadimento al momento del perfezionamento della fattispecie illecita.

La menomazione, prevedibile, ma incerta nella sua verifica futura, è fenomeno ricorrente nella medicina-legale, specificamente considerato nei *barèmes* che determinano il grado di invalidità biologica del soggetto anche in relazione a tali possibilità evolutive della patologia ed alla maggiore o minore prevedibilità delle complicanze in relazione alla peculiare condizione di salute riscontrata nel soggetto al momento delle indagini diagnostiche (in pratica, più alta è la probabilità di esito infausto, maggiore sarà il grado di invalidità).

Infatti, la medicina legale ha ben presente casi di menomazioni e patologie in potenza od ingravescenti che possono anche avere latenza sintomatica prolungata o dare luogo ad alterazioni psicofisiche ad andamento episodico od intervallate nel tempo, con possibilità di ripresa della malattia. Siffatte patologie - in ordine alle quali la scienza medica ha acquisito una affidabile conoscenza in base agli studi scientifici ed alla esperienza maturata in relazione alla statistica sanitaria ed ai risultati conseguiti con le terapie praticate - comportano per il paziente, in futuro, un maggiore rischio di peggioramento del suo stato di salute, rispetto a quelle patologie che, invece, determinano menomazioni stabilizzate. Peraltro, questo maggior rischio di aggravamento evolutivo della stessa patologia (anche alla morte), od anche di esposizione alla contrazione di altre malattie non costituisce una conse-

guenza-dannosa distinta rispetto a quelle pregiudizievoli per la salute riconducibili a quella medesima patologia, ma contribuisce ad integrare il “complessivo stato invalidante” che caratterizza la condizione biologica di quel soggetto e che si atteggia per il suo carattere ingravescente che “può” portare in futuro (secondo il giudizio di prevedibilità espresso dalle conoscenze medico-scientifiche del tempo) ad ulteriori complicanze od alla prematura morte.

Il fatto che tale rischio si avveri o meno nel futuro, non fa venire meno la maggiore gravità della invalidità biologica accertata al tempo dell’evento lesivo della salute (Cass., Sez. 3, n. 29492 del 14 novembre 2019).

Pertanto, coerentemente con le considerazioni esposte, la Corte di cassazione (Cass., Sez. 3, n. 29492 del 14 novembre 2019) ha affermato che l’incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare con la guarigione - con pieno recupero delle capacità anatomico-funzionali dell’organismo -, o, invece, con l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute, o ancora con la morte.

Nel caso di patologie dette ingravescenti, in cui non può escludersi anche un possibile futuro esito letale, ma che - a seguito della lesione determinano uno stato di invalidità del soggetto che trova espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai baremes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, non viene in questione un danno terminale o, comunque, un danno biologico da inabilità temporanea, ma un danno biologico da invalidità permanente, atteso che i baremes considerano nella scala dei gradi di invalidità il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire anche a distanza di tempo - una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso, ovvero di incorrere in ulteriori complicanze incidenti peggiorativamente sullo stato di salute, eziologicamente riconducibili all’originaria patologia.

Tali ipotesi definiscono la nozione di “aggravamento” che, nel sistema della responsabilità civile, non determina la insorgenza di un “nuovo” diritto risarcitorio - volto ad adeguare l’eventuale liquidazione dell’equivalente monetario corrispondente al valore del danno biologico, come già stimato al tempo della originaria lesione della salute ed interamente risarcito mediante adempimento spontaneo o mediante realizzazione coattiva del diritto -, non potendo perdurare in una sorta di quiescenza e poi risorgere *ex novo* un debito ormai definitivamente estinto.

L’aggravamento”, infatti, costituisce la mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia, la cui possibilità di accadimento era stata già considerata nella stima della ridotta validità biologica del soggetto residuata dopo la lesione.

Diverso è il caso in cui, al tempo della lesione, l’ulteriore evento dannoso, manifestatosi a distanza di tempo, pur riconducibile eziologicamente alla ori-

ginaria lesione, fosse stato invece - al tempo dell'accertamento del danno - del tutto imprevedibile e sconosciuto alla scienza medica, e quindi non considerato dai *bare'mes*. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'evento dannoso successivamente verificatosi vien ad incidere sul perfezionamento di tutti gli elementi della fattispecie illecita, e rendendo solo successivamente conoscibile la relazione di derivazione causale del "nuovo" danno dalla originaria lesione della salute, legittima la proposizione di una distinta domanda risarcitoria. Ne deriva che, ove debba essere liquidato il danno biologico derivato da una malattia c.d. ingravescente, la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia epatica non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'*exitus* deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta.

Nella specie, pertanto, deve ritenersi che correttamente il giudice di merito abbia qualificato il danno alla salute da esposizione all'amianto, derivato da patologia ingravescente, quale danno biologico permanente, liquidandolo applicando le corrispondenti tabelle milanesi.

Inoltre, privo di rilievo è il decesso del danneggiato dopo la pronuncia di appello, dovendosi ritenere, in assenza di allegazione contraria, che il rischio dell'evento morte fosse già ricompreso nei *bare'mes* utilizzati.

D'altronde, deve evidenziarsi che, anche qualora fosse stata negata l'esistenza di un danno biologico permanente nel caso in esame, non per questo il risarcimento del danno lamentato sarebbe stato automaticamente escluso o ridotto significativamente.

Infatti, in una vicenda analoga a quella oggetto di causa, questa Sezione ha chiarito che il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi, nella duplice componente di danno biologico terminale, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile *exitus*.

In quest'ultima fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto

- avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima (Cass., Sez. L, n. 17577 del 28 giugno 2019).

Si tratta di una vicenda nella quale non era in contestazione, davanti alla Corte di cassazione, la natura permanente o temporanea del danno biologico, con la conseguenza che il Collegio di legittimità non ha potuto affrontare la questione, ma, comunque, ha respinto il ricorso contro una decisione che aveva riconosciuto alla vittima di patologia ingravescente un significativo risarcimento in via equitativa, valorizzando al massimo l'avvenuta personalizzazione del pregiudizio.

4. Parte ricorrente lamenta, altresì, l'avvenuto utilizzo, ai fini della liquidazione del danno da invalidità permanente, delle tabelle di liquidazione elaborate dai Tribunali, le quali parametrano il danno risarcibile alla speranza di vita media di un individuo della medesima età in Italia, senza tenere conto del fatto che la speranza di vita del paziente affetto da una grave patologia tumorale non è paragonabile a quella di una persona comune.

La doglianza è infondata.

Infatti, come sopra evidenziato, le conseguenze delle malattie, prevedibili, ma incerte nella loro verifica futura, sono di solito specificamente considerate nei baremes che determinano il grado di invalidità biologica del soggetto anche in relazione a tali possibilità evolutive della patologia ed alla maggiore o minore prevedibilità delle complicanze in rapporto alla peculiare condizione di salute riscontrata nel soggetto al momento delle indagini diagnostiche. Il fatto che il rischio in esame si avveri o meno nel futuro, incidendo sulla durata della sopravvivenza, non altera la specifica gravità della invalidità biologica accertata al tempo dell'evento lesivo della salute, e non consente del pari una successiva modifica di tale accertamento medico-legale, espresso in termini di grado percentuale di invalidità biologica già comprensivo del potenziale peggioramento delle condizioni di salute determinato dal maggiore rischio indicato.

Infatti, nella responsabilità civile, a differenza che nel sistema delle assicurazioni sociali delle malattie professionali che risponde prevalentemente ad esigenze solidaristiche e previdenziali (nella infortunistica del lavoro è prevista espressamente la possibilità, in caso di aggravamento, di una revisione della indennità erogabile in rendita, che può anche essere soppressa nel caso di recupero della integrità psicofisica), alla progressiva ingravescenza della menomazione della salute non corrisponde analogo modo di essere e di modificazione incrementativa del danno biologico risarcibile (Cass., Sez. 3, n. 29492 del 14 novembre 2019).

Da ciò deriva che nella determinazione del danno operata avvalendosi delle tabelle ed alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo è già contenuta, per le stesse modalità di formazione di dette tabelle, la valutazione del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata.

Questa impostazione è confermata dalla giurisprudenza per la quale, in tema di liquidazione del danno alla persona, il c.d. rischio latente - ovvero, la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidità o nella morte ante tempus - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale. Ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, il rischio latente non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal bare' me utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto (Cass., Sez. 3, n. 26118 del 27 settembre 2021).

La corte territoriale, con riferimento all'inabilità permanente, ha sostanzialmente seguito i principi di cui sopra poiché ha affermato, a pagina 19 della sentenza impugnata, che il dato circa l'aspettativa di vita è in via generale considerato in dipendenza del fattore età e può essere valorizzato, "anche rispetto ad un quadro potenzialmente o probabilmente ingravescente della patologia", purché non siano elisi "i presupposti della risarcibilità della condizione invalidante". In particolare, a pagina 21, il giudice d'appello ha tenuto conto "della specifica situazione soggettiva indotta dalla persistenza della patologia la cui incidenza opera alla luce delle superiori considerazioni circa l'adeguamento del risarcimento all'aspettativa di vita in soggetto anziano e malato".

5. Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale degli eredi di Z.G. Con il primo motivo essi contestano la violazione dell'art. 32 Cost. per mancata liquidazione dei "peggioramenti seguiti" alla Ctu fatta propria dalla sentenza e della riduzione dell'aspettativa di vita in termini sia di qualità sia di durata.

Domandano, quindi, che si tenga conto della perdita di aspettativa e di qualità della vita dell'interessato, atteso il suo decesso successivo alla decisione di appello.

La doglianza va respinta per le ragioni che hanno condotto al rigetto del ricorso principale, soprattutto perché la corte territoriale ha dato atto di avere tenuto conto della persistenza della patologia e dell'aspettativa di vita di Z.G.

Con il secondo motivo gli eredi di Z.G. lamentano il travisamento di fatti ed atti processuali e la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost. e 1226 e 2059 c.c. in ragione del mancato riconoscimento della decorrenza dal 2012 del danno biologico diagnosticato.

La contestazione è respinta, avendo la Corte d'appello di Venezia accertato che, in ordine alla denunciata asbestosi, non era stata neppure allegata una limitazione delle condizioni vitali di Z.G., essendo stata evidenziata solo dal consulente Z. una situazione invalidante a partire dal febbraio 2014.

6. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati in applicazione dei seguenti principi di diritto:

“In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingrossanti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, l'incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare o con la guarigione (con pieno recupero delle capacità anatomico-funzionali dell'organismo) o con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute o, ancora, con la morte.

“In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingrossanti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (c. d. stabilizzazione), spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.

“In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingrossanti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, dovendosi tenere conto, però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai bare'mes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, tali bare'mes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso. Nell'eventualità, pertanto, che la liquidazione di siffatto danno avvenga tramite tabelle che non valutano la concreta minore spe-

ranza di vita del soggetto leso ovvero sulla base di una consulenza tecnica che da tale minore speranza prescinda, il giudice deve maggiorare detta liquidazione in via equitativa”.

Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza *ex* art. 92 c.p.c.

Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese quanto alla posizione dell’Inail, la sua presenza in giudizio essendo dipesa da una mera *litis denuntiatio*.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per i ricorrenti incidentali, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

Analogo obbligo non sussiste per parte ricorrente principale, trattandosi di Amministrazione difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e non soggetta all’obbligo di pagamento del contributo unificato.